REGOLAMENTO (CE) N. 546/96 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1996

che abroga il regolamento (CEE) n. 1055/72 riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di petrolio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/72 [3] è stato adottato in un periodo in cui per l'approvvigionamento di petrolio greggio la struttura del mercato, molto diversa da quella attuale, si basava principalmente su contratti di lunga durata, mentre questi contratti di lunga durata sono stati attualmente sostituiti da contratti stipulati di volta in volta («spot»);

considerando che le comunicazioni degli Stati membri previste su base semestrale e su base annuale non sono state più richieste per tutti i petroli;

considerando che per i petroli è attualmente possibile ottenere informazioni più dettagliate su base mensile attraverso le pubblicazioni dell'Istituto statistico delle Comunità europee, in particolare sulla base dei dati doganali disponibili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/72 aveva l'obiettivo di consentire alla Commissione di avere accesso ad informazioni affidabili per ottenere i dati necessari ad elaborare una politica comunitaria prudente in materia di approvvigionamento petrolifero;

considerando che attualmente le informazioni richieste riguardano soltanto una parte delle esportazioni di petrolio;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72 è stata sospesa nel 1981 e che non è mai sembrato necessario ripristinarla;

considerando che, non è opportuno mantenere in vigore tale regolamento, dato che esso non ha più alcuna utilità pratica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1055/72 e il regolamento di approvazione dello stesso, il regolamento (CEE) n. 3254/74 [4], sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLO

---

[1] GU n. C 17 del 22. 1. 1996.
[2] GU n. C 18 del 22. 1. 1996, pag. 103.
[3] GU n. L 120 del 25. 5. 1972, pag. 3.
[4] GU n. L 349 del 28. 12. 1974, pag. 1.